

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 327/25

Del. 22/07/2025

Oggetto:

Sottoscrizione Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM - referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla

Proposta di deliberazione n.	410/25
Data Proposta di deliberazione	17/07/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE
Dr. Romano Zilli

Oggetto: Sottoscrizione Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM - referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla.

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.
- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'IZS Lazio e Toscana adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- L'Istituto è un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale con competenze istituzionali, scientifiche e tecniche nel campo della sanità e benessere animale e della sicurezza alimentare.
- La Fondazione CAVE CANEM (di seguito "Fondazione") è riconosciuta ai sensi del DPR 61/2000 come personalità giuridica di diritto privato ed è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche dell'UTG Prefettura di Roma con n. 1367/2019.

CONSIDERATO CHE

- L'Istituto ha già sottoscritto con la Fondazione in data 01/07/2020, un protocollo d'intesa per le attività di alta formazione, ricerca, e sensibilizzazione nelle materie legate alla tutela, alla cura, alla gestione, all'accudimento e al recupero psico - fisico di cani e gatti con termine il 01/07/2023.
- Il 16/07/2025 tramite vie brevi la Fondazione ha trasmesso all'Istituto l'Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente dalla Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- Con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere la sorveglianza della leishmaniosi nel canile rifugio Valle Grande sito in Roma e la promozione di adozioni consapevoli anche attraverso la corretta informazione dei potenziali adottanti sulle malattie potenzialmente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) e sulle condizioni psico-fisiche degli animali adottati.
- Entrambe le parti condividono l'obiettivo di garantire la salute ed il benessere animale e la corretta formazione del personale coinvolto nella gestione degli animali.
- Per quanto sopra esposto, le attività di sorveglianza e controllo correlate alla sottoscrizione del presente atto sono da considerarsi di natura istituzionale.

DATO ATTO CHE

- Le Parti si impegnano a sostenere le rispettive eventuali spese correlate alla realizzazione del presente accordo, pertanto non sono previsti trasferimenti di fondi o risorse di alcun genere fra le Parti.
- L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti e solo in forma scritta, per ulteriori 12 mesi.
- Per quanto sopra esposto, l'Istituto non affronta costi aggiuntivi nella realizzazione delle attività di cui al presente atto.

RITENUTO OPPORTUNO

- Sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM, nell'ambito delle attività istituzionali, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
- Individuare come referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla, Dirigente Sanitario Biologo dell'Istituto.
- Autorizzare la Dr.ssa Manuela Scarpulla allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

- 1) di sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM, nell'ambito delle attività istituzionali, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le Parti si impegnano a sostenere le rispettive eventuali spese correlate alla realizzazione del presente accordo, pertanto non sono previsti trasferimenti di fondi o risorse di alcun genere fra le Parti.
- 3) di dare atto che l'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti e solo in forma scritta, per ulteriori 12 mesi;
- 4) di individuare come referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla, Dirigente Sanitario Biologo dell'Istituto e conseguentemente di autorizzare la Dr.ssa Manuela Scarpulla allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 5) di dare atto che le attività previste non rappresentano un costo aggiuntivo per l'Istituto.

Il Responsabile
Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Sottoscrizione Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM - referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Sottoscrizione Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM - referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla e conseguentemente:

- 1) di sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione con la Fondazione CAVE CANEM, nell'ambito delle attività istituzionali, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le Parti si impegnano a sostenere le rispettive eventuali spese correlate alla realizzazione del presente accordo, pertanto non sono previsti trasferimenti di fondi o risorse di alcun genere fra le Parti.
- 3) di dare atto che l'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti e solo in forma scritta, per ulteriori 12 mesi;
- 4) di individuare come referente scientifico la Dr.ssa Manuela Scarpulla, Dirigente Sanitario Biologo dell'Istituto e conseguentemente di autorizzare la Dr.ssa Manuela Scarpulla allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;
- 5) di dare atto che le attività previste non rappresentano un costo aggiuntivo per l'Istituto.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito semplicemente Istituto), con sede legale in via Appia Nuova, 1411, 00178 Roma, PEC izslt@legalmail.it, , P. IVA 00887091007 e C.F. 00422420588 - in questo atto rappresentato dal Commissario Straordinario, Dr. Stefano Palomba,

E

Fondazione CAVE CANEM, Codice Fiscale 96424730586, con sede legale in Roma, cap 00161, Via Giovanni Battista Paravia 10, PEC: fondazionecavecanem@pec.it (di seguito denominata “Fondazione”), nella persona della Presidente e Legale Rappresentante Avv. Federica Faiella, domiciliata per la sua carica presso la stessa sede, di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”;

PREMESSO CHE

- l’Istituto è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell’IZS Lazio e Toscana adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017;
- l’Istituto è un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale con competenze istituzionali, scientifiche e tecniche nel campo della sanità e benessere animale e della sicurezza alimentare
- la Fondazione CAVE CANEM ETS è riconosciuta ai sensi del DPR 61/2000 come personalità giuridica di diritto privato ed è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche dell’UTG Prefettura di Roma con n. 1367/2019.
- l’Istituto ha già sottoscritto con la Fondazione in data 01/07/2020, un protocollo d’intesa per le attività di alta formazione, ricerca, e sensibilizzazione nelle materie legate alla tutela, alla cura, alla gestione, all’accudimento e al recupero psico - fisico di cani e gatti con termine il 01/07/2023;)
- la Fondazione è ente promotore della campagna di respiro nazionale “*Leishmaniosi canina: conoscerla per combatterla*” tramite la quale innumerevoli sono stati gli interventi attuati in

collaborazione con Persone Fisiche e Persone Giuridiche a favore di cani ospitati nei canili rifugio o afferenti a un nucleo familiare

- con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere la sorveglianza della leishmaniosi nel canile rifugio Valle Grande sito in Roma e la promozione di adozioni consapevoli anche attraverso la corretta informazione dei potenziali adottanti sulle malattie potenzialmente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) e sulle condizioni psico-fisiche degli animali adottati;
- la leishmaniosi è una zoonosi causata da un protozoo trasmesso da insetti ematofagi e che il cane ne è il principale serbatoio;
- la leishmaniosi canina è endemica nella Regione Lazio e dati dell'Istituto mostrano una percentuale di positività del 7.3% nei canili della Provincia di Roma (Rombolà et al., 2021);
- la Circolare Ministeriale n.0033122 del 14 ottobre 2020, intitolata "Prevenzione e controllo della leishmaniosi in Italia", si inserisce nel contesto normativo italiano con un aggiornamento e un rafforzamento delle misure esistenti per la gestione di questa zoonosi al fine di migliorare la sorveglianza, la prevenzione e il controllo della leishmaniosi nell'uomo e negli animali promuovendo un approccio integrato fra sanità pubblica e veterinaria;
- nella Regione Lazio i cani randagi vengono sottoposti al test per la Leishmaniosi canina al momento dell'ingresso nei canili sanitari (L.R. Lazio 34/97; DGR Lazio 43/2010) a differenza di quanto avviene per i cani che accedono ai canili rifugio, dove il test viene effettuato solo in presenza di segni clinici evidenti;
con nota Prot. Gen. 0001244/25 del 14/02/2025 l'Istituto ha proposto alla regione Lazio l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale per la definizione di un Piano Integrato di Sorveglianza della Leishmaniosi;
- le attività analitiche effettuate sui cani ospitati presso il canile rifugio sono parte di una fase pilota preliminare finalizzata alla definizione di un Piano Integrato di Sorveglianza della Leishmaniosi e, come tali, erogabili a titolo gratuito;
- i canili rifugio costituiscono un punto critico nel sistema di sorveglianza di questa zoonosi e che il ritardo diagnostico e terapeutico può avere impatto sulla salute e il benessere animale, nonché sulla sanità pubblica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo si intende formalizzare la collaborazione tra le Parti con le seguenti finalità:

- sorveglianza della leishmaniosi canina nel canile rifugio “Valle Grande” sito in Roma;
- promozione di adozioni consapevoli che contemplino anche la corretta informazione dei potenziali adottanti in merito alle condizioni sanitarie degli animali, in particolare relativamente alle malattie potenzialmente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) e alle condizioni psico-fisiche degli animali adottati.

Art. 3 Modalità di attuazione

Si riporta, di seguito, il protocollo operativo delle attività:

- il personale veterinario che opera presso il Canile rifugio “Valle Grande” (di seguito indicato come Canile rifugio) effettuerà i prelievi di sangue; i campioni verranno conservati a temperatura di refrigerazione fino al momento dell'invio in Istituto; il materiale necessario per i prelievi dei campioni e il conferimento degli stessi in Istituto sono a carico del canile Valle Grande di Roma;
- la Fondazione coinvolgerà il proprio team di campo per offrire supporto al personale medico nelle operazioni di prelievo dei campioni di sangue;
- la Fondazione coinvolgerà il proprio team di ufficio per la produzione e post produzione dei materiali di comunicazione funzionali a documentare le attività e valorizzarle tramite i canali ufficiali delle Parti coinvolte;
- i campioni devono essere accompagnati dal modulo 189 “Accettazione campioni Sorveglianza Leishmania” e le provette identificate con un numero progressivo e le ultime 5 cifre del numero di microchip con o senza il nome del cane. Presso l'Istituto i campioni saranno accettati e identificati attraverso l'assegnazione di un numero di registrazione univoco;
- su ogni campione di siero verrà effettuata la ricerca di IgG nei confronti di *Leishmania infantum* con tecnica di immunofluorescenza indiretta e/o altra tecnica ritenuta idonea dall'istituto per l'assolvimento del proprio sinallagma;
- i risultati potranno essere consultati su SIEV, al quale è possibile accedere tramite password dispositiva;
- l'Istituto dedicherà, sul sistema SIEV un'apposita sezione alla quale potranno accedere, tramite password, gli aventi diritto;

- la Fondazione assicura che il personale veterinario operante presso il canile rifugio provvederà a notificare alla ASL Roma 1 (competente per territorio) le positività sierologiche riscontrate;
- la ASL Roma 1 riceverà tempestivamente comunicazione per le successive attività di competenza;
- al termine dello screening sierologico, l'Istituto elaborerà un report da condividere con la ASL Roma 1 e la Fondazione;
- quando ritenuto necessario ai fini diagnostici (ad es. casi di dubbia interpretazione o sospetti) verranno effettuati ulteriori esami di approfondimento diagnostico quali, ad esempio, esame citologico per la ricerca diretta di *Leishmania* spp, ricerca del DNA di *Leishmania* spp con metodica biomolecolare. I veterinari che operano all'interno del canile rifugio effettueranno gli ulteriori prelievi sui soggetti interessati (ad esempio: prelievo di sangue/urine, ago aspirato di midollo osseo/linfonodo/altre matrici);
- il Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi (C.Re.Na.L) sarà di supporto nei casi di dubbia interpretazione, sospetti o per la tipizzazione di *Leishmania* spp. eventualmente isolata; durante lo svolgimento delle attività, è prevista la possibilità di effettuare sopralluoghi presso il Canile rifugio e riunioni di aggiornamento in videoconferenza o in presenza;
- i risultati ottenuti potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche e presentazioni a convegni;
- le Parti si impegnano a valorizzare la collaborazione in essere tramite i propri canali ufficiali.

Art. 4 - Referenti

Al fine di perseguire l'efficace attuazione e lo sviluppo delle attività di collaborazione nonché l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individuano rispettivamente i seguenti referenti: Dott.ssa Manuela Scarpulla (Istituto) e Avv. Federica Faiella (Fondazione).

L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte che provvede alla sostituzione.

Art. 5 - Durata dell'accordo

L'Accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti e solo in forma scritta, per ulteriori 12 mesi.

Resta inteso che le parti possono modificare l'Accordo in qualsiasi momento e di comune accordo purché in forma scritta.

Art. 6 - Compensi e Pagamenti

Le Parti si impegnano a sostenere le rispettive eventuali spese correlate alla realizzazione del presente accordo. Non sono previsti trasferimenti di fondi o risorse di alcun genere fra le Parti.

Art. 8 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle due Parti, dovranno essere considerate dall'altra Parte di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie – Foro esclusivo

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. In caso di mancato accordo, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione ed esecuzione del presente Accordo che non si siano potute definire in via stragiudiziale, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice Civile del Foro di Roma.

Art. 10 - Sottoscrizione e norme applicabili

Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti nonché dalle norme del Codice civile. Le Parti, previa lettura, approvano e accettano espressamente tutti gli articoli contenuti nel presente Accordo. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali.

Le Parti, pur se il presente accordo è il frutto di approfondita e specifica contrattazione fra le stesse, anche ai fini di cui all'art. 1341 c.c., approvano espressamente i seguenti articoli: 1) Premesse; 2) Oggetto dell'accordo; 3) Modalità di attuazione; 5) Durata; 6) Compensi e pagamenti; 7) Riservatezza; 9) Risoluzione delle controversie e Foro esclusivo.

Letto, confermato e sottoscritto

La Fondazione CAVE CANEM

Avv. Federica Faiella



Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

Lazio e della Toscana M. Aleandri

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

Data